



COMUNE DI VICENZA

COMANDO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E SULLA CIVICA CONVIVENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/07/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 3/12/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/03/2026

Note:

Modifica importo sanzioni - deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 24/08/2017

Modifica importo sanzioni - deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 01/06/2021

Modifica importo sanzioni - deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 26/03/2026

Indice generale

Art. 1 Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Definizioni.....	4

TITOLO I SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 3 Divieto di bivacco nelle aree di parcheggio e di sosta.....	5
Art. 4 Divieto di bivacco in aree pubbliche o aperte al pubblico.....	5
Art. 4 bis Divieto di accampamento.....	5
Art. 5 Disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine.....	5
Art. 6 Consumo di bevande alcoliche.....	6
Art. 7 Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	6
Art. 8 Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree private scoperte.....	7
Art. 9 Disciplina della mendicizia.....	8
Art. 10 Norme contro l'esercizio della prostituzione su strada.....	9
Art. 11 Trasporto di oggetti pericolosi.....	9
Art. 12 Precauzioni contro gli incendi.....	10
Art. 13 Precauzioni contro la caduta di oggetti.....	10
Art. 14 Tutela del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico.....	10

TITOLO II CONVIVENZA CIVILE

Art. 15 Deturpazione dello spazio pubblico.....	15
Art. 16 Scritte e graffiti.....	15
Art. 17 Tutela di monumenti e palazzi.....	16
Art. 18 Tutela delle aree verdi e dei giardini pubblici.....	16
Art. 19 Sosta delle biciclette.....	16
Art. 20 Educazione e rispetto verso la comune sensibilità o il credo altrui.....	16
Art. 21 Comportamenti civici in caso di abbondanti nevicate.....	17

TITOLO III VIVIBILITÀ DECORO E IGIENE PUBBLICA

Art. 22 Scarichi e sversamenti di liquidi.....	17
Art. 23 Uso dei fontanini e delle fontane.....	17
Art. 24 Polvere.....	18
Art. 25 Bisogni fisiologici.....	18

TITOLO IV PUBBLICA QUIETE

Art. 26 Giochi sulle aree pubbliche, parchi ed aree verdi.....	19
Art. 27 Limitazioni alle emissioni di rumori molesti.....	19
Art. 28 Utilizzo di materiali pirotecnici.....	20

Art. 29 Rumori nelle case.....	20
Art. 30 Dispositivi acustici antifurto.....	20
Art. 31 Macchine per giardinaggio di uso domestico e macchine per uso hobbistico.....	21

TITOLO V
DISCIPLINA DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI PARTICOLARI ATTIVITÀ
LAVORATIVE

Art. 32 Disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio cittadino.....	22
Art. 33 Mestieri girovaghi e attività di ausilio al parcheggio.....	23
Art. 34 Spettacoli pubblici.....	23

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 35 Sanzioni.....	24
Art. 36 Segnalazioni.....	24
Art. 37 Abrogazioni.....	24

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della gerarchia normativa, i principi volti ad assicurare la serena e civile convivenza, regolando il comportamento dei cittadini all'interno del territorio comunale, salvaguardando la più ampia fruibilità dei beni comuni e con lo scopo di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

A tale scopo, divise per titoli, sono previste norme autonome e integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- TITOLO I: Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- TITOLO II: Convivenza civile;
- TITOLO III: Vivibilità, decoro e igiene pubblica;
- TITOLO IV: Pubblica quiete;
- TITOLO V: Disciplina dei mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative;
- TITOLO VI: Sistema sanzionatorio e norme finali.

Art. 2 Definizioni

Per i fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si definiscono così come segue gli ambiti di applicazione:

Sicurezza urbana e pubblica incolumità intese come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;

Convivenza civile quale insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo al vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività;

Vivibilità, decoro e igiene pubblica intese come l'insieme degli atti che rendono fruibile l'ambito urbano nel rispetto del corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni;

Pubblica quiete la tranquillità e la pace della vita dei cittadini durante lo svolgimento delle loro occupazioni nonché durante il loro riposo;

Disciplina dei mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative quali, a solo titolo esemplificativo, saltimbanchi, artisti di strada e qualsiasi mestiere analogo o assimilabile non già disciplinato da norme statali, regionali e comunali.

Cerchia delle mura cinquecentesche: Area urbana compresa dalla circonvallazione costituita da Viale D'Alviano, Via F.lli Bandiera, Viale Ceccarini, Via Rodolfi, Via Gallieno, Viale Margherita, Viale Risorgimento Nazionale, Viale Venezia, Viale Milano, Viale Mazzini, tutte queste incluse.

TITOLO I

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 3

Divieto di bivacco nelle aree di parcheggio e di sosta

E' vietato il bivacco nelle aree di parcheggio e sosta di tutto il territorio comunale, da intendersi come utilizzo improprio della strada, anche in ore diurne, quale luogo di propria dimora, con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere.

Art. 4

Divieto di bivacco in aree pubbliche o aperte al pubblico

In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi e monumenti cittadini, è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea.

Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

Art. 4 bis

Divieto di accampamento

Al di fuori delle aree autorizzate e su tutto il territorio comunale, comprese strade, aree verdi e di parcheggio, è vietato sostare con modalità di accampamento diurno o notturno con veicoli o manufatti, utilizzati come luoghi di dimora temporanea, senza il permesso dell'autorità municipale.

È fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere senza ritardo, all'atto dell'intimazione, tutti i veicoli, i materiali e gli eventuali rifiuti presenti sull'area ed interrompere con immediatezza ogni comportamento contrario al presente disposto regolamentare.

Art. 5

Disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine

Nei parchi, nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree verdi pubbliche, oltre a quanto già disciplinato, è vietato:

- a) Bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora anche occasionale;
- b) Sdraiarsi sulle panchine o sedersi in modo altrimenti disordinato o improprio, appoggiando, ad esempio, i piedi sui sedili;
- c) Sdraiarsi sul manto erboso dal tramonto all'alba, con possibilità di deroga da parte dell'Amministrazione in occasione di particolari iniziative;

- d) Occupare le panchine espressamente riservate con appositi cartelli o targhe, alle persone anziane che abbiano compiuto i 70 anni d'età, consentendo peraltro l'utilizzo anche ai loro accompagnatori;
- e) Non cedere il posto a sedere su una panchina in area pubblica a semplice richiesta di persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità o persone in difficoltà motorie e/o altrimenti in difficoltà.
- f) Detenere bottiglie di vetro a qualsiasi titolo. Tale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativi delle bottiglie e dell'eventuale loro contenuto ai sensi dell'art.13 legge 689/81 e della loro successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge 689/81.

Art. 6

Consumo di bevande alcoliche

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto nei luoghi pubblici della Città, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree.

Il divieto non si applica in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse e per i festeggiamenti legati a cerimonie di carattere ufficiale o tradizionale come ad esempio i matrimoni e le feste di laurea.

Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

A partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 07.00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato, la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, con l'esclusione di coloro che effettuano tale attività come complemento alla principale attività artigianale.

Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 7 potranno vendere tali bevande soltanto congiuntamente e in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso.

Art. 7

Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.

E' altresì vietato consegnare o ricevere, tenere con sé per uso non esclusivamente personale, utilizzare od esibire sostanze stupefacenti o psicotrope, compiere evidenti atti preparatori volti alla loro assunzione sul posto nonché abbandonare cose utilizzate o utilizzabili alla loro preparazione.

Le violazioni sono accertabili anche mediante il supporto di sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comando di Polizia Locale.

Al trasgressore viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della confisca della sostanza stupefacente ai sensi dall'art. 20 della L. 689/198 previo sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 13 co. 2 predetta legge. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati a favorire politiche di prevenzione delle dipendenze.

Art. 8

Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree private scoperte

I proprietari e i conduttori di edifici non utilizzati o abbandonati, hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni di sicurezza. In particolare dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare intrusioni anche accidentali, chiudendo in modo efficace tutte le vie di accesso.

E' vietato sia abitare sia consentire di abitare, a qualunque titolo, edifici dismessi o abbandonati o, comunque, parti di edifici abitati, quali, ad esempio, sottoscala, terrazze coperte, garage, cantine ecc.

A cura del proprietario o del conduttore, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali sparsi alla rinfusa, in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali infestanti e comunque dovrà essere evitata qualsiasi problematica di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

I proprietari e i conduttori, nel caso di presenza di alberature e piante insistenti su suolo privato devono fare in modo di:

- a) provvedere ad assicurare che i rami non sporgano sulla pubblica via creando intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità;
- b) tenere pulito il suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti.

Fuori dai casi previsti dall'art.16, gli infissi, le vetrine ed i muri dei locali prospicienti le aree di pubblico transito dovranno essere tenuti costantemente puliti fatti salvi eventuali diversi accordi condominiali.

Altresi i proprietari, conduttori o titolari di diritti reali su locali a uso commerciale, artigianale o direzionale, visibili dalla pubblica via, sono tenuti a:

- 1) Garantire che i locali dismessi siano decorosamente oscurati entro 15 giorni dalla cessazione dell'attività, utilizzando modalità e materiali (quali, a titolo meramente esemplificativo: pellicole adesive opache, cartoncini di colore neutro o chiaro, pannelli decorativi, vetrofanie con immagini a tema cittadino, storico o artistico locale o altre soluzioni che valorizzino il contesto urbano) tali da coprire completamente l'interno del locale, al fine di rispettare il decoro estetico delle vie e del contesto urbano nonchè parimenti assicurare che gli stessi risultino privi di rifiuti, accumulazioni di oggetti, sporcizia al loro interno;
- 2) Coprire o eliminare adeguatamente la presenza di insegne pubblicitarie dismesse, di cavi, tubazioni, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica, telefonica o di altri servizi, parimenti dismessi o non funzionanti, non a norma di sicurezza

o visivamente deteriorati, al fine di non compromettere l'estetica del prospetto e la sicurezza pubblica;

In caso di inosservanza di quanto disposto con i numeri 1) e 2) del precedente comma l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'intervento sostitutivo, con proprio personale o tramite ditta incaricata, per ripristinare il decoro, mediante l'oscuramento della vetrina. Tutti i costi sostenuti per tale intervento, inclusi gli oneri amministrativi e di recupero credito, verranno addebitati interamente ai responsabili e riscossi coattivamente secondo le procedure di legge.

Art. 9

Disciplina della mendicITÀ

È vietata la richiesta di elemosina, la raccolta di fondi e le richieste di firme, di denaro o di offerte in genere nelle seguenti aree pubbliche:

- a) Nell'area urbana delimitata dalla cerchia delle mura cinquecentesche;
- b) nell'area che va dall'inizio di viale X Giugno sino all'ingresso del parco di Villa Guiccioli - Museo del Risorgimento, ivi compreso Piazzale della Vittoria;
- c) all'ingresso e nelle adiacenze (250 mt.) delle strutture ospedaliere;
- d) all'ingresso, nelle adiacenze (250 mt.) e all'interno delle aree cimiteriali, delle aree monumentali, dei luoghi di pregio storico e/o turistico, dei musei e dei palazzi principali mete di turismo;
- e) davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, alle residenze protette per anziani o minori, nei parchi e nelle aree verdi, all'ingresso od all'interno dei pubblici esercizi.

E' comunque sempre vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.

L'offerta di piccoli oggetti quali, ad esempio, fiori, fazzoletti, accendini, anche all'interno dei pubblici esercizi, deve ritenersi compresa nei divieti di cui al comma 1 e non da intendersi come attività commerciale.

E' inoltre vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità, mediante l'ostentazione di piaghe o mutilazioni, simulando disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate da partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale, dai comitati di cittadini, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni non lucrative, riguardanti campagne o iniziative su temi nazionali o locali preventivamente e opportunamente pubblicizzate sugli organi di informazione, patrociniate dal Comune o da altri Enti pubblici, o autorizzate dal Settore competente o da altra pubblica Autorità.

Si applica inoltre la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.

Art. 10

Norme contro l'esercizio della prostituzione su strada

E' fatto divieto dell'esercizio della prostituzione in qualsiasi modo esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, nelle strade interne e/o adiacenti alle zone che la Deliberazione di C.C. 23 febbraio 2011, n° 12, di classificazione acustica classifica 1, 2, 3 e 4, e comunque è fatto divieto di stazionare, ingenerando la convinzione di esercitare l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.

La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona, e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.

La violazione si concretizza altresì mediante l'utilizzo di veicoli, caravan, autocaravan o veicoli simili in luogo pubblico o aperto al pubblico.

I divieti si applicano inoltre nelle seguenti strade: strada Padana verso Verona fino ai confini con i Comuni di Creazzo e Altavilla, via Frescobaldi, via Vecchia Ferriera, strada della Carpaneda, in via dell'Oreficeria, in via del Lavoro dall'intersezione con via del Progresso fino a viale Sant'Agostino e dall'intersezione da viale Sant'Agostino fino all'intersezione con via dell'Economia, in via dell'Artigianato dall'intersezione da via del Progresso all'intersezione con via dell'Industria, in Via della Tecnica dall'intersezione con via dell'Economia c.n. 12 fino all'intersezione con viale Sant'Agostino, in Via dell'Economia (c.n. 3 - 47) dall'intersezione da via del Lavoro fino all'intersezione con via della Tecnica, in viale Sant'Agostino, in via San Desiderio, in via dell'Arsenale, in via Cecchin, in Strada Padana Verso Padova, in via Scolari ed in Viale della Serenissima.

E' altresì vietato a chiunque, nelle aree e strade suindicate, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività.

In attuazione delle disposizioni di cui sopra la Giunta Comunale potrà variare le aree e le strade soggette a divieto in misura non superiore al 5% dell'area individuata, in aumento o in diminuzione.

Dal divieto di cui al presente articolo sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati a favorire politiche di contrasto dello sfruttamento della prostituzione ed a finanziare i servizi di cui al precedente comma.

Art. 11

Trasporto di oggetti pericolosi

Il trasporto di oggetti in area pubblica che, per dimensioni o peso, possano costituire pericolo o causare danni a terzi, è consentito solo se effettuato adottando opportuni accorgimenti e ripari.

Le lastre di vetro, le aste, i tubi, le scale a mano, le verghe e spranghe in ferro o altro metallo di particolare lunghezza, non debbono essere trasportati a spalle o in altro modo pericoloso da una sola persona.

Art. 12

Precauzioni contro gli incendi

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, senza autorizzazione dell'Amministrazione, non è permesso comunque accendere fuochi di qualsiasi natura sulle vie e sulle piazze ed in qualsiasi altro luogo aperto al pubblico.

E' vietato l'accatastamento in luoghi aperti e non custoditi di materie di facile accensione o sostanze che presentano pericolo d'incendio o di scoppio.

Art. 13

Precauzioni contro la caduta di oggetti

I residenti negli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.

Art. 14

Tutela del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge n. 48 del 18.04.2017, le disposizioni previste dall'art. 9, commi 1 e 2 della medesima Legge, così come modificate dall'art. 21 co. 1 D.L. n° 113/2018 convertito con L. 132/2018, si applicano anche:

Quadrante 1 Nord C.so Palladio

Giardini Salvi, C.so SS Felice e Fortunato, Viale Verona, Viale San Lazzaro, Strada Padana verso Verona, Via Cattaneo, C.so Palladio, Galleria Pozzo Rosso, C.trà S.Marcello, Str.Illa dei Filippini, Str.Illa del Garofolino, C.trà Montagna, P.zza San Lorenzo, C.so Fogazzaro, V.le Mazzini, P.le Giusti, Mure della Rocchetta, Mure P.ta Nova, P.te delle Bele, Mure P.ta Castello, P.le Mutilato, Str.Illa S.Marcello, C.trà Cordenons, Motton S.Lorenzo, C.trà Cantarane, C.trà del Quartiere, C.trà P.ta Nova, Via Bonollo, Mure S.Rocco, C.trà S.Maria Nova, C.trà Lodi, C.trà S.Ambrogio, C.trà S.Rocco, Str.Illa Soccorso Soccorsetto, C.trà Busato, C.trà Corpus Domini, Mure C.trà Corpus Domini, C.trà P.ta S.Croce

Quadrante 2 Nord C.so Palladio

C.so Palladio, C.trà Riale, C.trà Pedemuro S.Biagio, Str.Illa degli Stalli, S.Illa S.Giacomo, Galleria Porti, C.trà Porti, C.trà S.Gaetano da Thiene, P.tta S.Stefano, C.trà Zanella, Str.Illa S.Stefano, C.trà S.Stefano, C.trà S.Corona, C.trà Canove Vecchie, Str.Illa Teatro Olimpico, P.zza XX Settembre, C.trà XX Settembre, Str.Illa degli Orbi, Corte dei Lotto, C.trà Torretti, P.zza Araceli, C.trà Mure S.Lucia, C.trà Porta S.Lucia, Str.Illa della banca Popolare, Str.Illa S.Corona, C.trà Apolloni, C.trà delle Canove, Largo Goethe, Levà degli Angeli, C.trà Motton Pusterla, C.trà Fontanelle, Str.Illa Araceli, C.trà Vittorio Veneto, Nervesa della Battaglia, C.trà Piave, C.trà Montello, C.trà Isonzo,

C.trà Pusterla, Str.Illa Munari, P.zza S.Biagio, Via Beccariette, C.trà Mure Carmini, C.trà P.te Novo, C.trà del Borghetto, Str.Illa del Borghetto, V.le D'Alviano, V.le Bacchiglione, C.trà Misericordia, C.trà S. Marco, C.trà S.Francesco, C.trà Forti di S.Francesco, V.P.Sarpi, V. Galvani, V. Pacinotti, V. Torricelli, V. Volta, V. G. Galilei, V. Vico, V. Pagliarino, P.zza marconi, V. Tasso, C.trà S. Bortolo, Str.Illa dell'Ospedale, C.trà Chioare, V.le M. Rumor, Parco Querini, V. F.lli Bandiera (fino rotatoria con via Rodolfi), V.le Rodolfi, V. Ceccarini

Quadrante 3 Sud C.so Palladio

C.trà Garibaldi, C.trà S.Antonio, C.trà Oratorio de Proti, C.trà De Proti, Str.Illa tre Scalini, C.trà Pescherie Vecchie, C.trà Muscheria, C.trà Frasche del Gambero, C.trà Do Rode, Str.Illa dei Nodari, C.trà Cavour, P.tta Palladio, C.trà Orefice, C.trà Pigafetta, C.trà del Monte, P.zza dei Signori, Corte dei Bissari, P.zza delle Erbe, C.trà Catena, C.trà Pescaria, P.zza Biade, C.trà delle Morette, C.trà Manin, C.trà S.Barbara, Str.Illa S.Barbara, C.trà Oratorio dei Servi, C.trà S.Faustino, Str.Illa dell'Isola, P.zza Matteotti, Str.Illa Piancoli, Str.Illa Retrone, Str.Illa Barche, Vicolo cieco Retrone, C.trà S.Paolo, P.tta Neri Pozza, Str.Illa dei Servi, C.trà Gazzolle, C.trà Piancoli, C.trà Cabianca, P.te S. Paolo, C.trà S.Apostoli, Str.Illa SS. Apostoli, P.te Furo, P.tta SS Apostoli, P.la S. Giuseppe, V. Lioy, C.trà P.te S.Michele, P.tta S. Nicola, Str.Illa S.Nicola, Str.Illa dei S.Giovanni, Str.Illa Pozzetto, C.trà Pozzetto, C.trà Porton del Luzzo, P.la Gualdi, Str.Illa Fossetta, C.trà Fossetta, Ste.Illa P.ta Lupia, C.trà P.ta Lupia, C.trà Valmerlara, C.trà S.Silvestro, V. Chinotto, C.trà del Guanto, C.trà S. Chiara, C.trà S. Tommaso, C.trà S.Caterina, C.trà Burci, C.trà Mure S.Michele, C.trà Busa S. Michele, C.trà della Piarda, C.trà delle Barche, V.le Giuriolo, V.Sauro, Corte dei Roda, Corte dei Mulini, C.trà S.Andrea, C.trà S.Pietro, P.zza S.Pietro, Str.Illa S.Pietro, C.trà P.ta Padova, Str.Illa cappuccine, C.trà S.Domenico, C.trà Mure S.Domenico, V. Legione Gallieno, V.le Margherita, V.le Risorgimento Nazionale

Quadrante 4 Sud C.so Palladio

V.le Milano, Via Torino, V. Firenze, V. Genova, P.le Bologna, Via Napoli, Via Verdi, Via Btg. M.te Berico, P.le de Gasperi, P.zza Castello, C.trà P.zza del Castello, V.Gorizia, C.trà Mure Pallamaio, C.trà Vescovado, S.Francesco Vecchio, Str.Illa Loschi, C.trà Lampertico, C.trà C.Battisti, P.zza Duomo, P.tta Duomo, Str.Illa Duomo, C.trà Fontana, C.trà Canneti, C.trà Pasini, C.trà della Fascina, Str.Illa Rocchetta, C.trà delle Grazie, C.trà Carpagnon, V.le Eretenio.

Quadrante Campo Marzo

Campo Marzo, V.le Dalmazia, P.le della Stazione, V.le Venezia, V.le Roma, V.le Ippodromo, P.te Santa Libera

Quadrante Parco Fornaci – Parco Via Ghandi, Adenauer

Parco Fornaci, Via Farini, Via Mercato Nuovo, Via Ghandi, Via Faccio, Via Allende Via Adenauer

Quadranti scolastici ed universitari – sanitari – fieristici - culturali/monumentali – di culto

Scuola primaria via da Feltre, contra' Burci
Scuola dell'infanzia Burci, contra' Burci
Scuola secondaria di primo grado F. Maffei, contra' Santa Caterina
Scuola primaria A. Loschi, via Carta
Scuola dell'infanzia Marco Polo, via Viola
Scuola primaria A. Arnaldi, viale Sant'Agostino
Scuola secondaria di primo grado F. Maffei - succursale di via Carta
Scuola secondaria di primo grado Bortolan, via Piovene

Scuola dell'infanzia montessoriana A.C. Piccoli, strada comunale Bertesina
Scuola dell'infanzia Settecà, strada Settecà
Scuola primaria P.Lioy, viale Camisano
Scuola primaria L. Gonzati, Cà Balbi
Scuola primaria Don A. Magrini, strada Settecà
Scuola secondaria di primo grado V. Scamozzi, via Einaudi
Scuola dell'infanzia Montessori Campedello, via Bertolo
Scuola primaria P.E. Negri, via Bertolo
Scuola dell'infanzia Agazzi, via Tormeno
Scuola primaria S. Pertini, via Einaudi
Scuola secondaria di primo grado A. Barolini, via Palemone
Scuola dell'infanzia S. Pio X, via B. Dalla Scuola
Scuola primaria G.B. Tiepolo, via Palemone
Scuola primaria G. Giusti, contra' Santa Maria Nova
Scuola primaria 2 Giugno, via Cappuccini
Scuola dell'infanzia Bepi Malfermoni, contra' Misericordia
Scuola dell'infanzia Stalli, contra' Stalli
Scuola primaria Da Porto, piazzale Marconi
Scuola secondaria di primo grado A. Giuriolo, contra' Mure S. Rocco
Scuola secondaria di primo grado F. Muttoni via Massaria
Scuola dell'infanzia L. Lattes, via Fasolo
Scuola primaria Riello, via Riello
Scuola primaria G. Zanella, Porta Padova
Scuola primaria E. De Amicis, viale Fiume
Scuola dell'infanzia S. Francesco, via Turra
Scuola primaria A. C. Pertile, via dell'Acqua
Scuola primaria via Pasini, strada statale 53 Postumia
Scuola primaria G. Rodari, via Turra
Scuola secondaria di primo grado via Mainardi, via Mainardi
Scuola secondaria di primo grado G. G. Trissino, via Prati
Scuola secondaria di primo grado G. G. Trissino, via Lago di Levico
Scuola dell'infanzia Peep Laghetto, via Lago di Pusiano
Scuola primaria G. Prati, via Prati
Scuola primaria dell'Ospedale, via Rodolfi
Scuola primaria Peep Laghetto, via Lago di Levico
Scuola primaria B. Pajello, strada Polegge
Scuola secondaria di primo grado G. Ambrosoli, via Bellini
Scuola dell'infanzia K. T. Lampertico, via Mercato
Scuola primaria L. Zecchetto, via Corelli
Scuola primaria Giovanni XXIII, via Faccio
Scuola primaria C. Colombo, via Colombo
Scuola dell'infanzia C. Collodi, via Monte Spluga
Scuola primaria J. Cabianca, strada statale Pasubio
Scuola primaria T. F. Fraccon, via Mameli
Scuola secondaria di primo grado O. Calderari, via Legione Antonini

Istituti Superiori

Istituto I.P.S.I.A. "F. LAMPERTICO" via G.G. Trissino 30, contra' Santa Caterina, via Sant'Antonino
Istituto I.P.S.S. "B. MONTAGNA" via Mora 93, via Lago di Levico
Liceo "DON G. FOGAZZARO" contra' Burci
Liceo Classico "A. PIGAFETTA" contra' Cordenons
Istituto I.P.S.S.C.T. "A. DA SCHIO" via Baden Powell
Istituto I.T.S.A.S.S. "B. BOSCARDIN" Via Baden Powell

Liceo Scientifico "P. LIOY" contra' Cordenons
Istituto I.T.I.S. "A. ROSSI" via L. Gallieno
Istituto I.I.S.S.S. "A. CANOVA" viale Astichello
Istituto I.T.C. "A. FUSINIERI" via D'Annunzio
Istituto I.T.C. "G. PIOVENE" Corso S. Felice
Liceo Scientifico "G.B. QUADRI" via Carducci
Istituto Omnicomprensivo "G.A. FARINA" Via IV Novembre
Istituto "CARD. C. BARONIO" Viale Trento 139, 36100 Vicenza
ENAIP Veneto Via Napoli

Università

Str.IIIa S.Nicola, V.le Margherita, C.trà della Piarda

Ospedale

Viale Rodolfi, Via F.III Bandiera, C.trà S.Bortolo, V. Bedeschi, V.le D'Alviano

Fiera

V.le della Scienza, V. dell'Oreficeria, V.del Commercio, V. della Ceramica

Musei

Museo Civico Palazzo Chiericati, P.zza Matteotti
Museo Naturalistico ed archeologico, Chiostri di S.Corona, C.trà S.Corona
Museo del Risorgimento e della Resistenza V.leX Giugno
Teatro Olimpico, P.zza Matteotti
Basilica Palladiana, P.zza dei Signori
Chiesa di S.Corona, C.trà S.Corona

Luoghi di culto

V.le X Giugno, P.le della Vittoria

Nell'ambito delle aree indicate al comma precedente, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli artt. 3,4,5,6,7,9,10 e 33 del presente Regolamento. Negli stessi casi, qualora nella medesima area venga ripetuta la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9 comma 1 della Legge 18 aprile 2017 n. 48. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale o commerciale.

Nelle medesime aree si applica l'ordine di allontanamento in caso di violazione delle seguenti norme: ubriachezza (art. 688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 29 d.lgs. 31.03.1998 n. 114, parcheggiatori e guardiamacchine abusivi (art. 7 comma 15 bis C.d.S.).

L'elencazione delle aree e dei luoghi di cui al 1° comma del presente articolo, potrà essere variata con decisione della Giunta Comunale nella misura non superiore al 10% della superficie, in aumento o in diminuzione, rispetto all'area complessivamente individuata.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della Legge n. 48 del 18.4.2017, le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1 e 2 della medesima Legge, si applicano anche all'interno del centro storico cittadino delimitato dalla cerchia delle mura cinquecentesche, alla Basilica di Monte Berico ed al suo porticato, a Piazzale della Vittoria, al complesso di Villa Guiccioli, alla Basilica dei Santi Felice e Fortunato, a Villa Capra detta La Rotonda, al Teatro Comunale, alla Fiera di Vicenza, alle aree esterne limitrofe ai plessi scolastici e ai siti universitari, nonché ai parchi pubblici cittadini e alle altre aree adibite a verde pubblico.

All'interno della cerchia delle mura cinquecentesche e nell'ambito delle aree indicate al comma precedente, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 33 del presente Regolamento. Negli stessi casi, qualora nella medesima area venga ripetuta la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, comma 1 della Legge 18 aprile 2017, n. 48. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale o commerciale.

Nelle medesime aree si applica l'ordine di allontanamento in caso di violazione delle seguenti norme: ubriachezza (art. 688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 29 d.lgs. 31.03.1998, n.114 e parcheggiatori e guardiamacchine abusivi (art.7 comma 15 bis C.d.S.).

L'elencazione delle aree e dei luoghi di cui al 1° comma del presente articolo, potrà essere variata con decisione della Giunta Comunale nella misura non superiore al 10% della superficie, in aumento o in diminuzione, rispetto all'area complessivamente individuata.

TITOLO II CONVIVENZA CIVILE

Art. 15 Deturpazione dello spazio pubblico

E' vietato manomettere, deturpare o lordare il suolo pubblico, anche solo gettandovi *mozziconi di sigaretta*, bucce, pezzi di carta o sputando. In occasioni di festeggiamenti ricorrenti come il Carnevale o il Capodanno, così come durante i festeggiamenti privati in suolo pubblico quali, ad esempio, le feste di laurea, è vietato molestare persone o imbrattare il suolo pubblico e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché coriandoli in materiale non biodegradabile o altri prodotti simili, schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a inquinare e/o deturpare l'ambiente circostante.

Art. 16 Scritte e graffiti

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto in tutto il territorio comunale di realizzare su edifici, monumenti ed opere, su veicoli pubblici, sulle pensiline o su qualsiasi manufatto pubblico e privato, al di fuori degli spazi a ciò destinati, disegni, scritte e simili che non rientrino nelle tipologie previste dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; tale divieto si estende anche ai casi di imbrattamento di qualsiasi tipo del manto stradale e di marciapiedi mediante disegni, scritte e simili, realizzati con vernice spray o altri materiali, esclusi i casi previsti dall'art. 51 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", ovvero a manomissione di manufatti.

Il privato che avrà subito il danneggiamento della proprietà riceverà dall'Amministrazione Comunale l'invito a ripristinare la superficie oggetto dell'atto vandalico mediante idoneo strumento di comunicazione; saranno altresì indicate, in alternativa, le due opzioni di seguito riportate, tra le quali il proprietario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, potrà esercitare una scelta:

a) intervento di ripristino completo della superficie danneggiata, eseguito a cura dell'Amministrazione Comunale, con modalità rispettose della preesistenza nei colori, nelle tonalità e nei materiali utilizzati. La copertura delle spese è completamente a carico del proprietario dell'immobile;

b) semplice intervento di copertura delle scritte o dei disegni, eseguito dall'Amministrazione Comunale, con colore quanto più simile al preesistente, a titolo non oneroso per il proprietario interessato.

Qualora i proprietari intendessero avvalersi dell'intervento dell'Amministrazione Comunale di cui alla lettera a), le spese per il ripristino saranno preventivamente quantificate e comunicate all'atto della rilevazione da parte della ditta incaricata del servizio

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di intervenire d'autorità e con la massima immediatezza in tutti i casi che rilevino scritte offensive e degradanti. Le modalità saranno ancora quelle previste alla precedente lettera b).

Art. 17

Tutela di monumenti e palazzi

Non è consentito, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale similare su monumenti, edifici, o arredi urbani.

Non è altresì consentito arrampicarsi su monumenti, edifici storici, edifici pubblici e sugli arredi urbani.

Art. 18

Tutela delle aree verdi e dei giardini pubblici

Nelle aree verdi e nei giardini pubblici, salvo diversa segnalazione, è vietato circolare con veicoli in genere, ad esclusione di quelli ad uso dei bambini e di persone con disabilità, danneggiare o rimuovere cartelli e segnali, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro sassi, bastoni e simili, staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro riparo dei giardini pubblici, o tappeti erbosi, calpestare o sedersi sulle aiuole opportunamente delimitate, trattenersi nei giardini pubblici e aree comunali al di fuori degli orari di apertura al pubblico.

Fuori dei casi previsti dal codice della strada, qualora l'area si trovi posta al di fuori della carreggiata stradale, adiacente ad essa anche se non asfaltata o bitumata, è sempre e comunque vietata la sosta dei veicoli a motore.

Nei parchi recintati, è fatto obbligo di parcheggiare le biciclette nelle apposite rastrelliere, non essendo, all'interno, consentita la sosta in nessun altro luogo.

Nei parchi gioco recintati, aventi accesso limitato con apposita tabella, è consentito l'ingresso e la permanenza ai maggiori di 12 anni solo nel caso che accompagnino minori di 12 anni.

Art. 19

Sosta delle biciclette

Le biciclette devono essere opportunamente parcheggiate prioritariamente negli appositi manufatti qualora presenti.

E' comunque vietato appoggiarle o comunque legarle ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione, colonne o altri manufatti facenti parte di immobili di rilevante valore artistico o architettonico.

Art. 20

Educazione e rispetto verso la comune sensibilità o il credo altrui

Nel rispetto di tutti, è vietato compiere in pubblico azioni, anche solo verbali, che offendono qualsiasi credo religioso.

E' parimenti vietato compiere azioni che provocano disturbo della quiete pubblica e della civile convivenza, sempre tenendo conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti.

E' altresì vietato circolare nelle aree pubbliche con animali non d'affezione o con animali d'affezione non convenzionali o pericolosi.

Sempre nel rispetto altrui, è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine e, dove ciò è espressamente vietato da apposita segnaletica, nelle aree verdi e nei parchi.

Art. 21

Comportamenti civici in caso di abbondanti nevicate

Per garantire la sicurezza della collettività in caso di abbondanti nevicate, è essenziale la collaborazione dei cittadini.

I possessori e detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la pubblica via (frontisti) sono chiamati, in particolare, a provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti dalla loro proprietà sul suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone o cose. In questo caso devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a evidenziare eventuali aree a rischio in attesa dell'intervento pubblico.

TITOLO III

VIVIBILITÀ DECORO E IGIENE PUBBLICA

Art. 22

Scarichi e sversamenti di liquidi

Le acque reflue provenienti dalle aree private, piovane o di scarico, non devono defluire sull'area pubblica.

E' vietato bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi in genere.

Le operazioni di annaffiamento di piante e vasi di fiori, presenti sui balconi e sui terrazzi che si affacciano sul suolo pubblico, devono essere effettuate attuando tutte le cautele atte ad impedire che l'acqua abbia a cadere su persone o cose e, comunque sul suolo pubblico.

E' vietato lavare i veicoli sul suolo pubblico.

E' comunque vietato bagnare il suolo pubblico in caso di temperature sottozero a causa del formarsi di gelo.

Art. 23

Uso dei fontanini e delle fontane

I fontanini pubblici e le fontane sono a servizio gratuito per tutta la comunità.

E' pertanto vietato:

- Compiere azioni che comportino lo spreco di questo importante bene pubblico;
- Allacciarsi con tubature di qualsiasi tipo;
- Impedire, in qualunque modo, ad altri l'uso degli stessi;
- Utilizzare i fontanini con finalità di igiene personale;
- Bagnarsi nelle fontane.

Art. 24 Polvere

Al fine di evitare di causare disturbo o danni alle persone o alle cose, è obbligatorio attuare tutte le cautele possibili nell'effettuare operazioni che possano determinare il sollevarsi ed il propagarsi di polvere.

Art. 25 Bisogni fisiologici

E' vietato, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori degli appositi manufatti.

Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

TITOLO IV PUBBLICA QUIETE

Art. 26 Giochi sulle aree pubbliche, parchi ed aree verdi

E' proibito sulle pubbliche vie, piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico:

- praticare giochi che provocano disturbo o molestia ai cittadini;
- gettare palle di neve contro passanti o persone intente ad altre attività;
- gettare pietre od altri oggetti atti ad offendere persone e cose.

Art. 27 Limitazioni alle emissioni di rumori molesti

Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995 n. 447, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:

- le grida, gli schiamazzi, l'utilizzo di radio o apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o quant'altro reca disturbo agli abitanti, alle attività in genere o a coloro che sono sulla pubblica via ;
- i rumori derivanti da attività o professioni nell'orario compreso tra le ore 23.30 e le ore 06.00 del mattino con deroga alle ore 24.00 per gli stand gastronomici.

I titolari di pubblici esercizi, comunque autorizzati, dovranno verificare che il volume della musica riprodotta o suonata dal vivo nei propri locali o plateatici sia tale da non costituire molestia per i cittadini.

Salvo eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione, la musica all'aperto dovrà terminare entro le ore 23.30.

La musica all'interno dei locali non ha limiti temporali se non l'orario di chiusura del locale stesso, a condizione che, dopo le 23.30, la stessa non sia udibile dall'esterno.

Nei casi in cui presso il pubblico esercizio o nel plateatico dello stesso avesse a verificarsi una concentrazione di persone, tale da divenire, per numero o per comportamento, causa di disturbo o ancor più di pericolo per la sicurezza delle persone o intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività dovranno intervenire personalmente o con proprio personale qualificato, attuando tutte le cautele possibili al fine ridurre il disagio o far cessare il pericolo.

Tali interventi potranno consistere in:

- attività di persuasione verso i clienti;
- cessazione del servizio nell'area di plateatico;
- interruzione della musica;

- limitare o interrompere l'afflusso di persone al locale.

Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o comunque da persone presenti nell'area di plateatico del pubblico esercizio sarà ritenuto responsabile, in solido, l'esercente dell'attività.

Art. 28

Utilizzo di materiali pirotecnici

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (100 metri) di ospedali, case di cura e/o riposo, scuole e nel centro storico delimitato dalla cerchia delle mura cinquecentesche.

Il divieto è esteso a tutto il territorio comunale nel periodo di vigenza delle ordinanze per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana, e, comunque, nel periodo dal 25 dicembre al 7 gennaio, nonché nel periodo dal giovedì precedente fino all'ultimo giorno del Carnevale.

Art. 29

Rumori nelle case

Nelle private abitazioni è vietato fare rumori che creano molestia al vicinato.

Qualora i rumori siano giustificati da necessità particolari quali, ad esempio l'istruzione musicale, il bricolage o altri simili piccoli lavori, questi saranno tollerati nelle ore diurne a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 20.00. Detti rumori dovranno comunque essere sospesi dalle ore 13.00 alle ore 15.00, salvo quanto previsto, all'interno del loro ambito, negli specifici regolamenti condominiali.

Art. 30

Dispositivi acustici antifurto

Tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche.

Le emissioni sonore non devono mai superare i tre minuti consecutivi e non possono superare, nel complesso, i quindici minuti.

Art. 31

Macchine per giardinaggio di uso domestico e macchine per uso hobbistico

I rumori prodotti da macchine ed attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (garages o similari), sono consentiti:

- a. nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
- b. il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Detti rumori dovranno, comunque, rientrare nei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI PARTICOLARI ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 32

Disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio cittadino

Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, cantanti, ritrattisti e i saltimbanchi.

Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito, senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP), su tutto il territorio comunale, isole pedonali e parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni:

immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose.

Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito nei seguenti orari:

9:00 – 13:00 e 15:30 – 22:00

Qualsiasi genere di esibizione musicale non deve avere durata superiore alle 2 ore nello stesso luogo. Trascorso tale termine gli artisti hanno l'obbligo di spostarsi in altro luogo a distanza non inferiore a 400 metri.

In ogni caso l'esibizione musicale degli artisti di strada non può svolgersi contemporaneamente a concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune, né creare intralci alla circolazione o alle attività commerciali. L'esibizione dovrà essere sospesa in occasione di manifestazioni o di cortei.

Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l'impiego di strumenti di amplificazione acustica, sempre che lo stesso non costituisca parte essenziale ed integrante dello strumento stesso.

Il volume sonoro non dovrà mai, in ogni caso, essere tale da generare disturbo alle persone.

Nel corso dell'esibizione è altresì vietato l'impiego di uno o più animali di qualsiasi specie. E inoltre vietato l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo in cui si svolge l'esibizione, mediante contenitori collocati a terra.

Art. 33
Mestieri girovaghi e attività di ausilio al parcheggio

In tutte le aree pubbliche od a uso pubblico è vietato svolgere l'attività di lavavetri e l'esercizio di qualsiasi attività di ausilio al parcheggio con insistente richiesta di denaro come compenso per il servizio svolto.

Art. 34
Spettacoli pubblici

E' vietato l'uso di strumenti di riproduzione sonora di qualsiasi genere (impianti stereo, sirene ecc.) da parte di esercenti il commercio su area pubblica, di imprenditori di spettacoli, giostre e attività similari.

E' consentito dalle 9 alle 23, in occasione di particolari circostanze e manifestazioni con deroga e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 35

Sanzioni

Salvo diverse disposizioni di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art.7 del T.U.E.L 267/2000 con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 con le disposizioni previste dalla legge n. 689/81.

Con provvedimento apposito, la Giunta Comunale può prevedere importi diversi per singole specifiche violazioni.

Art. 36

Segnalazioni

A seguito dell'accertamento di violazioni al presente regolamento, qualora dovessero emergere situazioni di marginalità e disagio sociale, le persone interessate saranno segnalate ai servizi sociali e sanitari territoriali.

Art. 37

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sulla Convivenza Civile ed il Benessere dei Cittadini, sono da intendersi abrogate il Regolamento di Polizia Urbana e Annona del 5 maggio 1926 n° 7095 nonché tutte le altre disposizioni regolamentari comunali, comprese le successive modifiche ed integrazioni, contrarie allo stesso.